

## NOTE SUL CONCETTO DI UFFICIO ECCLESIASTICO

È noto che il concetto di ufficio ecclesiastico, una volta espresso nel Codice 1917 al can. 145, è stato poi modificato ad opera del Vaticano II in *Presbyterorum ordinis* 20,2<sup>(1)</sup> ed è ultimamente fissato nel Codice 1983 al can. 145, § 1.

La rilevanza della suddetta nozione non abbisogna di particolari sottolineature, non solo per le implicazioni teorico-pratiche che essa involve, bensì anche per il retroterra dottrinale che la stessa presuppone.

Le seguenti note vogliono dapprima dare uno sguardo esegetico al can. 145 del Codice di Diritto Canonico (I) e quindi enucleare alcune, iniziali riflessioni teoretiche (II).

### I. IL CONCETTO DI UFFICIO ECCLESIASTICO NEL CODICE DI DIRITTO CANONICO (CAN. 145)

Il Codice — com'è noto — s'impegna a offrire una definizione dell'ufficio ecclesiastico nei seguenti termini: «*Officium ecclesiasticum est quodlibet munus ordinatione sive divina sive ecclesiastica stabiliter constitutum in finem spiritualem exercendum*» (can. 145, § 1)<sup>(2)</sup>.

La suddetta definizione può costituire la base di partenza della nostra riflessione. Possiamo, semplicemente, riprenderla per parti. Che sembrano essere sostanzialmente tre: 1) «*quodlibet munus... in finem spiritualem exercendum*»; 2) «*stabiliter constitutum*»; 3) «*ordinatione sive divina sive ecclesiastica*».

(1) Cfr. F. COCCOPALMERIO, *La riforma del concetto di ufficio ecclesiale nel Vaticano II*, in *La Scuola Cattolica*, 104 (1976) 540-549.

(2) Per la storia del testo cfr. *Communicationes*, 6 (1974) 56; 58; 93; 9 (1977) 235 (dove i canoni «*De officiis*» vengono posti tra le «*Normae generales*»); 14 (1982) 151.

### 1. «*Quodlibet munus... in finem spiritualem exercendum*»

«*Munus*»: in primo luogo equivale indubbiamente ad «attività», ad «agere». Evidentemente della Chiesa, o nell'ambito della Chiesa.

«*Quodlibet*»: indica semplicemente che la predetta attività può essere di ogni genere.

«*In finem spiritualem*»: significa che l'attività della quale trattasi ha una finalità ecclesiale («spirituale» = «ecclesiale»); ha, quindi, lo scopo di attuare un «*bonum Ecclesiae*». Il che è in logica conseguenza di quanto detto sopra, e cioè che l'attività in oggetto è un'attività della Chiesa. D'altra parte, l'«*in finem spiritualem*» conferma che l'attività medesima è un'attività della Chiesa.

Se vogliamo esemplificare quanto abbiamo fin qui esposto, possiamo riferirci all'attività di «docere»: si tratta di un'attività della Chiesa che ha la finalità ecclesiale di attuare il «*bonum Ecclesiae*» della proposizione e della conoscenza della verità rivelata.

«*Munus... exercendum*»: il termine «*munus*» contiene indubbiamente — come detto — il concetto di «attività». Ma si sostanzia, al contempo, di un altro duplice, essenziale elemento.

Da un lato, contiene il concetto di «doverosità», per il fatto che l'attività in questione viene detta «*munus*» (che si traduce agevolmente «incarico»).

D'altro lato, allude chiaramente a un soggetto titolare dell'attività medesima, per il fatto che il «*munus*», cioè l'incarico, è tale perché affidato a una determinata persona.

Il tutto sembra trovare conferma nell'espressione «*exercendum*», che, quanto all'esercizio, allude a un soggetto e, quanto alla forma gerundiva, esprime la doverosità dell'esercizio.

### 2. «*Stabiliter constitutum*»

«*Constitutum*»: equivale a «statuito». L'attività che sostanzia l'ufficio è stata pensata e voluta, cioè posta in essere.

Il presupposto di tale statuizione è indubbiamente il fatto che l'attività della quale trattasi è stata ritenuta buona, cioè necessaria o utile alla vita della comunità ecclesiale.

«*Stabiliter*»: significa «in modo continuativo», «in modo permanente», nel senso di «a termine indefinito», «senza durata prestabilita». L'attività che sostanzia l'ufficio non avrà termine, almeno nella previsione attuale dell'autorità che l'ha statuita.

### 3. «*Ordinatione sive divina sive ecclesiastica*»

«*Ordinatio*»: è l'atto di intelligenza e di volontà, quindi di statuizione dell'attività in cui si compendia l'ufficio.

«*Divina*»: la suddetta statuizione ha per soggetto — direttamente o indirettamente — Cristo stesso, istitutore della Chiesa e ordinatore di essa.

«*Ecclesiastica*»: il soggetto della statuizione è l'ordinatore ecclesiale-umano.

Inutile affermare che la statuizione di Cristo gode di irreformabilità, mentre quella dell'ordinatore umano è di natura storico-contingente.

Di qui anche il vario significato dell'espressione «*stabilter*». Nel caso dell'ordinazione divina, «*stabilter*» viene a significare «in modo definitivo e imprescindibile»; nel caso dell'ordinazione umana, «*stabilter*» significa «in modo permanente, anche se non necessitante», cioè fino a quando qualche nuova ordinazione non avrà statuito diversamente.

## II. IL CONCETTO DI UFFICIO ECCLESIASTICO NELLA NOSTRA ULTERIORE RIFLESSIONE

Come visto, nucleo del concetto, secondo il Codice, risulta essere: un'attività della Chiesa per l'attuazione di un «*bonum*» della Chiesa stessa in modo permanente.

Le nostre ulteriori riflessioni relativamente al predetto nucleo pare possano ruotare intorno ai seguenti oggetti: 1) la stabilità dell'attività che compendia l'ufficio; 2) un tentativo di precisare l'attività stessa; 3) la comprensività del concetto di ufficio ecclesiastico; 4) uffici propri e uffici vicari; ufficio del Vescovo e comunione col Vescovo degli altri uffici; 5) che cosa significa «*costituere*» un ufficio e chi è il soggetto di tale costituzione?; 6) che cosa significa conferimento di un ufficio e chi è il soggetto legittimato a compiere tale atto?; 7) concetto di ufficio ecclesiastico e titolarità degli uffici ai laici; 8) «*officia*» e «*munera*»: comparazione e valutazione.

### 1. *La stabilità dell'attività che compendia l'ufficio*

Come sopra abbiamo ricavato dalle parole del Codice, il «*munus*» che compendia l'ufficio è «*stabilter constitutum*».

Ciò significa che l'attività in questione è stabile, è permanente, non viene a cessare.

Consideriamo al riguardo le seguenti tematiche: a) il motivo della stabilità dell'attività; b) il modo di attuazione della stabilità; c) la titolarità dell'attività, molteplice e successiva; d) la differenza tra il concetto di ufficio ecclesiastico nel Codice e nel Concilio; e) l'importanza degli uffici nella vita della Chiesa.

a) *Il motivo della stabilità dell'attività* non può venir ritrovato se

non nella *necessarietà* o almeno nell'*utilità* del «*bonum*» ecclesiale che l'attività stessa intende attuare.

Da tale «*bonum*», pertanto, non è possibile prescindere, non se ne può fare a meno, lo si deve *avere* e quindi *attuare* in modo *permanente*.

In modo del tutto conseguente, l'*attività* che attua il «*bonum*» deve essere *permanente*.

Appare facilmente comprensibile che, a parte — evidentemente — quanto statuito «ordinatione divina», il *giudizio* sulla *necessarietà* o *utilità* di un certo «*bonum*» ecclesiale e dell'*attività* per l'*attuazione* di detto bene è essenzialmente *storico-concreto*, quindi *variabile* di tempo in tempo e da comunità a comunità.

b) *Il modo di attuazione della stabilità* consiste in una *previsione normativa*. In altre parole, l'*attività* compendiante un ufficio ecclesiastico viene *statuita* in qualche «*ordinatio*» (leggi, statuti, regolamenti, ecc.).

L'*attività*, pertanto, diventa *obiettiva*, cioè *stabile* in modo *obiettivo*: è stabile perché *esigita* da una *norma*, che è di per sé *permanente*.

c) Dalla permanenza dell'*attività* deriva il discorso sulla *titolarità dell'ufficio* nel senso dei titolari *molteplici* e *successivi*. Poiché, infatti, l'*attività* permane, mentre le persone, titolari di essa, sono transeunti, è necessario assicurare all'*attività* medesima più titolari, uno succedente all'altro, assicurando così che l'ufficio venga attuato stabilmente.

d) Su quanto sopra affermato si può logicamente innestare il discorso relativo alla *differenza nel concetto di ufficio ecclesiastico tra Codice e Concilio*.

Quanto a quest'ultimo, il concetto di ufficio ecclesiastico veniva dato secondo la definizione seguente: «(officium ecclesiasticum) deinceps intellegi debet quodlibet munus stabiliter collatum in finem spiritualem exercendum» (*Presbyterorum ordinis* 20,2).

Tale è la definizione dell'ufficio anche nello *Schema 1977*, che così recita: «Officium ecclesiasticum est quodlibet munus a competenti auctoritate stabiliter collatum in finem spiritualem exercendum» (can. 118, § 1)<sup>(3)</sup>.

Quale, dunque, è la *differenza* tra il concetto del Codice e quello del Concilio?

Il nucleo della differenza sta — come facilmente intuibile — nelle due espressioni: «*stabiliter collatum*» e «*stabiliter constitutum*».

«*Stabiliter*»: indica per entrambi che l'*attività* dev'essere *permanente*.

(3) Cfr. *Schema Canonum Libri I De normis generalibus*, Typis Polyglottis Vaticanis, 1977, 39. La definizione si trova invece, in forma nuova e come nel Codice definitivo, nello *Schema Codicis Iuris Canonici del 1980*, can. 142, § 1, Typis Polyglottis Vaticanis, 1980, 31.

«*Collatum*»: significa che tale permanenza deve verificarsi *nel titolare* dell'attività. In altre parole: una certa persona svolge permanentemente una certa attività. Scomparsa, però, la suddetta persona oppure esauritosi, dopo un tempo, l'incarico in questione, l'attività medesima non permane, non dev'essere assegnata a un nuovo titolare, deve, quindi, ritenersi estinta.

«*Constitutum*»: significa invece che nel concetto di ufficio ecclesiastico come espresso dal Codice, l'attività sostanzianti l'ufficio ha una permanenza *anche al di là della scomparsa del titolare*. Resta in essere e deve pertanto venir assegnata a un nuovo soggetto.

Esempio di attività «stabiliter collata»: un professore conosce una lingua antica che attualmente solo pochissimi conoscono e una Facoltà teologica affida a questa persona l'insegnamento di detta lingua. Scomparsa, però, la persona, non potendosi trovare un altro esperto, scompare anche l'insegnamento, che non è per sé previsto, né sarebbe prevedibile nell'impossibilità di trovare docenti, dagli statuti di quella Facoltà.

Altro esempio: la Sacra Congregazione per l'Educazione Cattolica ritiene che sia opportuno svolgere un'indagine canonica sui seminari di una certa nazione e affida a una persona detta visita. Ciò comporta un lavoro che si prolunga per alcuni anni. Finito, però, il giro dei seminari, cessa anche l'attività di indagine, che almeno nella nostra ipotesi non è obiettivamente prevista negli statuti del Sacro Dicastero.

Le attività sopra indicate sarebbero invece «stabiliter constitutae», qualora l'insegnamento della lingua antica fosse previsto negli statuti di quella Facoltà oppure l'indagine sui seminari fosse prevista nell'ordinamento della Sacra Congregazione. In tali casi, l'attività di insegnamento della predetta lingua o l'attività di visita dei seminari dovrebbe essere continuata e affidata quindi ad altri soggetti.

e) *L'importanza degli uffici nella vita della Chiesa* è una facile conseguenza di quanto fin qui esposto sulla stabilità degli uffici stessi.

Poiché i «*bona*» ecclesiali, che l'attività compendiante un ufficio si propone di attuare, sono *necessari* o almeno *utili*, così che da essi *non si può prescindere* e li si deve avere e quindi attuare in modo *permanente*, ne consegue logicamente che le attività attuanti detti «*bona*» godono della medesima necessità o utilità. Pertanto dette attività sono *le più rilevanti* per la vita della comunità ecclesiale.

Ciò evidentemente vale a livello *generale e istituzionale*. Ma ciò non significa che altre attività, *singolari e non istituzionalizzate*, non abbiano decisiva importanza per la vita dei singoli o della comunità. È del tutto pacifico che lo Spirito può agire, e di fatto agisce, anche al di là delle attività «ufficiali», cioè codificate.

## 2. Tentativo di precisare l'attività compendiante l'ufficio ecclesiastico

L'oggetto della riflessione può specificarsi come segue. Il nucleo del concetto di ufficio ecclesiastico è *un'attività ecclesiale*. Ci dobbiamo però domandare di *quale* attività si tratti.

Possiamo rilevare che le attività ecclesiali sono indefinite e che, comunque, possono ricomprendersi in grandi categorie: celebrare il culto (c.d. santificare), insegnare, governare, aiutare i bisognosi con opere di carità, e così via.

a) Ora risulta chiaro che l'attività compendiante un ufficio è *qualcuna* di dette attività: l'ufficio, in effetti, può consistere o in un'attività di santificazione o in un'attività di insegnamento, e così via.

Ci domandiamo, però: *è sufficiente* un'attività di santificazione o un'attività di docenza, e così via, *in sé solo considerata o senza ulteriori specificazioni* per far sussistere un *vero* ufficio ecclesiastico, cioè un ufficio ecclesiastico *in senso proprio o specifico*? Per esempio, un sacerdote che rimette i peccati, è titolare, *per questa sola attività*, di un vero ufficio ecclesiastico?

Appare anche chiaro che l'attività compendiante un ufficio può conglobare *più di una delle predette attività*. Per esempio: attività di santificazione e attività di docenza, e così via.

E si ripropone la domanda: *è sufficiente un insieme delle predette attività* per sostanziare un vero ufficio? Per esempio, un sacerdote che rimette i peccati, celebra l'Eucaristia e predica, è per ciò stesso titolare di un vero ufficio ecclesiastico?

A volte *più attività* (di santificazione, docenza, governo) sono *riunite* e costituiscono *stati ecclesiali*, quali, ad esempio, l'*episcopato* e il *presbiterato*.

L'episcopato e il presbiterato sono, infatti, un insieme di attività di santificazione, docenza, governo, che provengono a una certa persona in seguito all'ordinazione episcopale o presbiterale.

Ma si può sostenere che l'episcopato e il presbiterato *solo in quanto tali*, in altre parole *solo in sé considerati*, sono veri uffici?

A una risposta *positiva*, sia a questa domanda sia a quelle che abbiamo poco sopra formulate, saremmo portati, se guardassimo al fatto che si tratta di attività «*stabiliter constitutae*» e, direi anche, «*ordinatione divina*». Così è per l'episcopato e il presbiterato. Così per l'attività di rimettere i peccati, di celebrare l'Eucaristia, e via dicendo.

Sta di fatto però che la *norma canonica non considera uffici* le attività sopra descritte *in sé solo considerate*.

Si rifletta su un esempio che appare emblematico: l'attività di rimettere i peccati, in sé solo considerata, è ufficio unicamente in un caso, e cioè in quello del canonico penitenziere<sup>(4)</sup>; non lo è, invece, nel caso di un semplice sacerdote che eserciti detta attività.

(4) Cfr. can. 508.

d) Sembra, allora, che per lo stabilirsi di un ufficio vero e proprio si richieda sì la presenza di un'attività o di più attività ecclesiali, ma si richieda altresì una *qualche precisazione ulteriore*, per intervento della Chiesa di natura *positiva*.

Il quale intervento pare avvenire nel modo seguente.

Se si tratta di attività *già di per sé ben individuate* (quali, ad esempio, l'episcopato e il presbiterato), l'intervento della Chiesa di natura positiva consisterà nella *singolarizzazione* di tali attività. E ciò nel senso di determinare *una singola* attività episcopale (es.: l'episcopato di Milano) o *una singola* attività presbiterale (es.: il parroco di S. Giorgio in Milano; il vicario parrocchiale della tale parrocchia).

Se si tratta, invece, di attività *più generiche*, quali ad esempio il «docere», l'intervento della Chiesa sembra essere duplice: *individuare*, o *precisare* un'attività di docenza (es.: insegnare il diritto canonico) e *singolarizzare* tale attività (es.: insegnare il diritto canonico nella Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale).

Sembra, pertanto, che l'intervento positivo della Chiesa debba giungere a *parcellizzare l'attività* al punto che questa possa avere *un singolo soggetto titolare*.

Tale soggetto singolo può poi, e deve poi, *venir individuato* mediante l'atto in cui consiste la *nomina all'ufficio*.

c) Si può, però, sollevare un'obiezione: nel senso suddetto, che cosa viene a significare l'«ordinatione divina constitutum»? In altre parole: quali uffici avrebbe istituito — direttamente o indirettamente — Cristo stesso? Sembrerebbe che solo l'ufficio di Pietro e del suo successore, nonché l'ufficio del Collegio Episcopale, siano tali.

Se, infatti, vogliamo parlare di «*officium ecclesiasticum*» e non soltanto di «*munus ecclesiasticum*», «*divina ordinatione constitutum*» sembrerebbe che il discorso debba limitarsi all'ufficio del Romano Pontefice e a quello del Collegio Episcopale<sup>(5)</sup>. Non sembra che Cristo abbia costituito altri uffici. Per esempio, non ha istituito i singoli episcopi (quello di Antiochia o quello di Milano). Ha costituito bensì il «sanctificare», il «docere», il «regere», ha costituito certamente l'«episcopato», ma questi — nel nostro concetto — non sarebbero ancora «*officia*» — nel senso vero e proprio — bensì solo «*munera*». Così di casi per gli Apostoli, istitutori di uffici in modo definitivo<sup>(6)</sup>.

d) *In sintesi* si può ritenere che l'ufficio vero e proprio prevede i seguenti elementi: un'attività ecclesiale prevista in una normativa parcellizzata o singolarizzata, così da avere un solo titolare, da individuarsi con la nomina.

(5) «Statuente Domino» di *Lumen gentium* 22.

(6) Pertanto il concetto di ufficio ecclesiastico secondo il can. 145 non può che intendere l'«ordinatione divina» come da riferirsi ampiamente ai «munera» di «sanctificare, docere, regere», all'episcopato e al presbiterato, all'«ufficio» di Pietro e del Collegio Episcopale.

### 3. La comprensività del concetto di ufficio ecclesiastico

Il concetto di ufficio ecclesiastico, che abbiamo sopra individuato come statuito nel Codice, quali attività ecclesiali per il bene della comunità ecclesiale comprende di fatto in sé?

Nessuna difficoltà per quegli uffici che sono previsti in una *qualche normativa* (sia nel Codice, sia in leggi extra-codicali, sia in statuti, ecc.) e che richiedono una *nomina*.

Qualche difficoltà interpretativa possono invece porre altri vari casi in cui la previsione normativa o la nomina vera e propria sono meno chiare.

È opportuno fare *diversi esempi* per cogliere il problema e tentare una risposta.

a) Si prenda — tanto per incominciare — il *can. 230*, che recensisce *diverse attività*, delle quali alcune sono ormai divenute usuali, quali quella di lettore o quella di ministro straordinario della distribuzione della SS. Eucaristia.

L'attività di lettore è un ufficio? L'attività di ministro straordinario della distribuzione della SS. Eucaristia viene a configurare un ufficio?

Quanto alla attività di *lettore*, la si può certo qualificare «munus stabiliter constitutum». È uno dei due «ministeri» (lettorato, appunto, e accolitato) che vengono conferiti con rito liturgico. Ma cosa dire nel caso di chi tale rito non ha ricevuto o, in quanto donna, non è legittimato a ricevere? Oppure viene semplicemente scelto e deputato dal parroco?

Quanto all'attività di *distribuire l'Eucaristia come ministro straordinario* si tratta certamente di un «munus stabiliter constitutum»<sup>(7)</sup>, che richiede una nomina.

b) Un'altra serie di esempi può facilmente ritrovarsi nella *partecipazione ai Consigli ecclesiali*, quali il Consiglio presbiterale, i Consigli pastorali diocesano e parrocchiale, i Consigli per gli affari economici sia diocesano che parrocchiali, i Consigli per gli affari economici delle altre persone giuridiche pubbliche.

Si tratta di attività intese o a offrire consigli a certi soggetti ecclesiali (ad esempio il Consiglio presbiterale offre consigli al Vescovo) o a prendere deliberazioni (ad esempio il Consiglio di amministrazione della tal persona giuridica prende decisioni sulla gestione del patrimonio di detto ente).

Non pare dubbio trattarsi di attività «stabiliter constitutae», dall'autorità ecclesiale competente, perché le attività di consiglio o di deliberazione sono previste o dalla legge canonica (esempio: i Consigli ec-

(7) Cfr. *Instructio Immensae caritatis* del 29 gennaio 1973.

clesiali previsti dal Codice stesso) o dagli statuti delle persone giuridiche debitamente approvati dall'autorità ecclesiale.

Così non pare esserci dubbio sulla necessità di una nomina.

Un dubbio sulla natura di ufficio ecclesiastico potrebbe invece sorgere relativamente alle attività svolte *nell'ambito delle persone giuridiche private*.

La loro finalità infatti non è il «*bonum publicum*», cioè l'attuazione di un bene interessante direttamente la comunità, bensì l'attuazione di un bene interessante direttamente i privati e solo indirettamente la comunità.

c) Un altro caso interessante è quello di funzioni *non continuative*, cioè *saltuarie*. Così, ad esempio, nel caso della celebrazione di un *Sinodo diocesano*, che ricorre solo a determinati periodi. Le funzioni esercitate nel corso del Sinodo cessano al cessare del Sinodo stesso.

Non vi è dubbio, però, che tali attività, posto che ci sia un Regolamento del Sinodo, siano da ritenersi «*stabiliter constitutae*», anche se da esercitarsi saltuariamente, solo, cioè, in occasione della celebrazione del Sinodo stesso. Nessun dubbio, poi, sulla necessità di una nomina.

d) Nel caso, infine, di attività, quali quelle derivanti dal sacramento del *matrimonio* e consistenti per esempio nell'*educazione dei figli*, non pare trattarsi di uffici, nel senso sopra indicato. Relativamente, infatti, ai singoli matrimoni, non si può parlare di attività «*stabiliter constitutae*» nel senso preciso di aventi successivi titolari e non si può parlare di nomina a ricoprire tali attività.

#### 4. *Uffici propri e uffici vicari; ufficio del Vescovo e comunione con il Vescovo degli altri uffici*

Un approccio molto fecondo per comprendere il concetto di ufficio è indubbiamente quello del rapporto intercorrente tra il titolare dell'ufficio e un'eventuale autorità a lui superiore, che dà origine ai concetti di ufficio proprio e vicario.

Tralasciando, qui, il tema, peraltro affascinante, della essenziale vicarietà di tutti gli uffici ecclesiastici nei confronti di Cristo, ci limitiamo ai rapporti tra titolari di uffici *nell'ambito della Chiesa*.

Per ufficio *proprio* deve intendersi quello esercitato in nome proprio, cioè non in nome di un'autorità ecclesiastica superiore. Per ufficio *vicario* deve intendersi quello esercitato in nome di un'autorità ecclesiastica superiore, così che l'attività del titolare dell'ufficio vicario deve intendersi, almeno in certi casi, come compiuta dall'autorità ecclesiastica superiore.

Limitando ancora il nostro discorso, lo riserviamo ai titolari di uffici *nell'ambito della Chiesa particolare*.

Senza volerci addentrare in un'analisi troppo dettagliata, possiamo rilevare un dato che appare immediatamente plausibile: il *Vescovo diocesano* è il *pastore* di *tutti* i fedeli e di *tutte* le comunità nell'ambito della diocesi, anche *se accanto a lui* si pone l'attività di *soggetti diversi*, sia ordinati, sia laici.

A volte l'attività di un soggetto diverso dal Vescovo diocesano è *vicaria* in senso *stretto*, così che quando il soggetto compie quella attività è come — almeno in certi, determinati casi — se la compisse il Vescovo (si pensi a un atto di potestà esecutiva del Vicario generale, a norma dei cann. 475 ss.; 135 ss.). L'attività in questione, pertanto, è *attribuibile* al Vescovo.

A volte l'attività di un soggetto diverso dal Vescovo diocesano è *propria*, cioè *attribuibile* a lui *solo* e *non* al Vescovo.

Tuttavia si noti che in forza del principio sopra richiamato (il Vescovo diocesano è il pastore di tutti i fedeli e di tutte le comunità) l'attività di un soggetto *diverso dal Vescovo* è comunque in servizio dei fedeli *del* Vescovo, o di cui il Vescovo è *anche* responsabile o l'*ultimo* responsabile.

Pertanto il soggetto esercitante l'attività deve essere *in comunione con il Vescovo*, nel senso che deve agire *in concordanza con gli intendimenti del Vescovo*. Questi deve poter concludere: approvo l'attività che tu svolgi.

Pare che tutto questo sia felicemente espresso per esempio nella definizione di parroco: «Parochus est pastor *proprius* parociae sibi commissae, cura pastoralis... fungens *sub auctoritate Episcopi dioecesiani*...» (can. 519); «Paroecia est certa communitas christifidelium... cuius cura pastoralis, *sub auctoritate Episcopi dioecesiani*, committitur parrocho, qua *proprio* eiusdem pastori» (can. 515, § 1)<sup>(8)</sup>.

*Che importanza* in definitiva può rivestire la distinzione della quale si è parlato? Notevole, appena si consideri che chi agisce in nome altrui *deve costantemente riferirsi* a colui nel nome del quale egli pone atti, deve cioè chiedersi se ne rispetta le direttive, precisamente se gli atti posti sono o no in linea con il pensiero e il volere dell'autorità della quale il soggetto agente è vicario.

Ciò vale nell'ambito dei rapporti tra autorità umane (esempio per tutti già richiamato: Vescovo diocesano - Vicario generale, Vescovo diocesano - singoli parroci), ma vale anche, e ben «a fortiori», nel-

(8) Per quanto concerne i presbiteri siamo piuttosto nella linea della vicarietà. I presbiteri sembrano avere, come caratteristica fondamentale della loro missione e attività, di *stare al posto del Vescovo*, di essere i suoi rappresentanti (in senso lato), i suoi vicari (cfr. *Lumen gentium* 28, 2: «Presbyteri, ordinis Episcopalis providi cooperatores eiusque adiutorium et organum... in singulis localibus fidelium congregationibus Episcopum... quodammodo praesentem reddunt *eiusque* munera et sollicitudinem pro parte suscipiunt et cura cotidiana exercent»; il concetto è ribadito da *Presbyterorum ordinis* 5: «Presbyteri diversis rationibus cum Episcopo hierarchice colligantur, et sic eum in singulis fidelium congregationibus quodammodo praesentem raddunt»; cfr. 7, 1-2; *Sacrosanctum Concilium* 42, 1).

l'ambito dei rapporti tra i ministri umani e Cristo stesso, di cui tutti sono vicari!

Quanto sopra rilevato sull'ufficio proprio e vicario, nonché sulla comunione con il Vescovo, introduce del tutto logicamente ai due punti seguenti, ancora per una maggior chiarificazione del concetto di ufficio ecclesiastico.

##### 5. *Che cosa significa «constituere» un ufficio e chi è il soggetto di tale costituzione?*

Le due domande e le due risposte sono collegate.

a) Che *significa* «constituere»? Il senso appare duplice: costituire un ufficio sul piano della *statuizione* della norma e costituire un ufficio sul piano dell'*esecuzione* della norma stessa.

Sul piano della *statuizione* della norma, si costituisce un ufficio nel senso che si statuisce astrattamente che l'ufficio deve esistere (si svolge attività *legislativa*). Sul piano dell'*esecuzione* della norma, si erige concretamente l'ufficio previsto astrattamente dalla norma (si svolge attività *esecutiva*). Esempio tipico è quello dei rapporti tra norme del Codice ed esecuzione da parte dei Vescovi diocesani. Il Codice statuisce la parrocchia con il relativo ufficio del parroco e il Vescovo diocesano, mediante la costituzione delle singole parrocchie, erige i singoli uffici parrocchiali.

b) Chi è il *soggetto* della costituzione degli uffici? La domanda può sdoppiarsi: che cosa si deve intender con l'espressione «constituere» un ufficio? e chi è legittimato a costituire gli uffici?

Quanto al *significato* dell'espressione «constituere», non vi sono dubbi che in essa deve ricomprendersi l'esecuzione.

In effetti il Codice così recita: «Auctoritati, cuius est officia erigere... eorundem provisio quoque competit, nisi aliud iure statuatur» (can. 148). Ora risulta chiaro che, se limitassimo il significato del «constituere» alla sola statuizione della norma, per quello che attiene agli uffici costituiti dal Codice, competente alla nomina sarebbe la sola Sede Apostolica. Ma poiché competente è anche, e normalmente, il Vescovo diocesano, «constituere» deve ricomprendere anche l'erezione concreta («erigere», sopra citato) dei singoli uffici codiciali nell'ambito delle singole diocesi.

Quanto alla *legittimazione* alla costituzione degli uffici, si può ritenere quanto segue.

Essendo — come detto — la costituzione di un ufficio atto legislativo o esecutivo, legittimato a costituire un ufficio sarà colui che ha dette potestà ecclesiali.

Si noterà tuttavia che l'Ordinario diocesano che non sia il Vescovo

diocesano, anche se, per definizione, ha potestà esecutiva ordinaria in foro esterno, non ha, tuttavia, potestà di erigere uffici. Tale potestà esecutiva pare quindi sottratta a quell'Ordinario diocesano che non sia il Vescovo diocesano.

Alla motivazione sopra esposta circa il soggetto legittimato a costituire uffici ecclesiastici e a miglior intelligenza della stessa si aggiunga qui una specificazione: nell'ambito della diocesi il *Vescovo diocesano* è il pastore — come detto — di *tutti* i fedeli e di *tutte* le comunità; per tale motivo il Vescovo diocesano è legittimato a statuire le attività attraverso le quali egli ritiene di potere e dovere pascere il gregge a lui affidato e di cui egli è il pastore.

L'ufficio è, infatti, un'attività per il bene dei fedeli.

Legittimato, pertanto, a costituire un ufficio, è evidentemente, colui che — in quanto pastore — ha la capacità di capire qual è il bene dei fedeli, con l'attività necessaria o utile per conseguire detto bene e ha pertanto la capacità di decidere che l'attività in questione deve concretamente esistere.

#### 6. *Che cosa significa conferimento di un ufficio e chi è il soggetto legittimato a compiere tale atto?*

Il conferimento di un ufficio («collatio», «nomina») è l'atto in seguito al quale una persona diviene titolare dell'ufficio, è soggetto della attività, ha il dovere di compierla e il diritto (libertà) di compierla. Colui che svolgerà l'attività è la persona nominata.

Come sappiamo, il conferimento dell'ufficio è un atto sempre e assolutamente riservato all'autorità ecclesiale competente a costituire l'ufficio stesso nel senso sopra indicato<sup>(9)</sup>.

Perché ciò? Per l'intuibile ragione che detta autorità, ad esempio il Vescovo nella Chiesa particolare — come già sopra notato — è pastore di tutti i fedeli e di tutte le comunità, è quindi, l'*ultimo responsabile* di tutta la pastorale, così che i soggetti di attività pastorale diversi dal Vescovo devono agire in *comunione* con lui, in *concordanza* con lui, con *approvazione* di lui.

Ora, se, da una parte, si deve ritenere che tali soggetti agiscano in forza del sacramento ricevuto (ordine o battesimo-cresima) o di particolari carismi, dall'altra si deve ugualmente affermare che *l'esigenza della concordanza con il Vescovo* esige l'atto di *nomina*, con il quale il Vescovo dice: approvo la tua persona come quella che mi dà garanzia che tu agirai in concordanza con me e ti do l'impegno di mantenerti in tale concordanza di intendimenti.

Si noti che la nomina è sempre riservata all'autorità competente, anche nel caso di «non libera collatio», cioè nel caso in cui sia un altro

(9) Cfr. cann. 146 ss.

soggetto a scegliere la persona che svolgerà l'ufficio, persona che però, proprio con l'atto della nomina, viene dall'autorità accettata e approvata.

### 7. Concetto di ufficio ecclesiastico e titolarità degli uffici ai laici

Come ho avuto occasione di sottolineare in altra sede<sup>(10)</sup>, la modifica del concetto di ufficio ecclesiastico, operata dapprima con *Presbyterorum ordinis* 20, 2 e poi con il nuovo Codice, nel can. 145, è tale per cui l'ufficio ecclesiastico può, ora, essere nella titolarità anche dei laici.

Ciò a differenza di quanto prevedeva il vecchio Codice nel noto can. 145.

In forza di quest'ultimo testo, l'ufficio in senso stretto, cioè vero e proprio, era limitato a quelle attività ecclesiali alle quali abilitano il sacramento dell'ordine e/o la cosiddetta potestà di giurisdizione.

Per non addentrarci qui in particolari troppo tecnici, possiamo semplicemente ritenere che solo i chierici erano ritenuti abilitati a essere titolari di uffici veri e propri. I laici ne erano esclusi.

Oggi, invece, si può affermare che anche le attività a cui abilitano i sacramenti del battesimo e della cresima possono costituire uffici veri e propri. Per cui anche i laici possono esserne titolari.

Il nuovo Codice così recita: «I laici che risultano idonei, sono giuridicamente abili ad essere assunti dai sacri pastori in quegli uffici ecclesiastici e in quegli incarichi che essi sono in grado di esercitare secondo le disposizioni del diritto» (can. 228, § 1).

Le esemplificazioni sono innumerevoli. Possiamo lasciarci guidare dallo stesso nuovo Codice.

Il can. 230 — cui già sopra abbiamo fatto allusione — contiene una serie di attività, che possono configurare uffici ecclesiali di grosso rilievo sotto il profilo delle attività di *insegnare* e *santificare*. Basti riportare il testo in questione: «Ove le necessità della Chiesa lo suggeriscano, in mancanza di ministri, anche i laici, pur senza essere lettori o accoliti, possono supplire alcuni dei loro uffici, cioè esercitare il ministero della Parola, presiedere alle preghiere liturgiche, amministrare il battesimo e distribuire la sacra Comunione, secondo le disposizioni del diritto» (can. 230, § 3).

Continuando l'esemplificazione e sotto il profilo dell'attività di *insegnare*, possiamo citare il can. 766, che prevede la facoltà di predicare e i cann. 773 ss., sulla attività di catechesi. Inoltre i cann. 229, § 3 e 253, § 1, che prevedono la possibilità di insegnare le cosiddette «scienze sacre», anche in un seminario teologico.

Sotto il profilo del *governo*, abbiamo varie previsioni. Quella del can. 517, § 2, consistente nella presidenza di comunità parrocchiali in

(10) Cfr. *La riforma del concetto*, cit., 543-549.

scarsità di sacerdoti; quella del can. 482, che prospetta la possibilità per il laico di essere «cancelliere vescovile»; quella del can. 494, che attiene all'ufficio di «econo­mo diocesano»; quella del can. 1421, circa i giudici ecclesiastici.

I semplici esempi sopra richiamati sono sufficienti a farci percepire che ai laici è attualmente aperta tutta una gamma di uffici, la cui prestigio­sità appare agevolmente dalla semplice citazione dei suddetti testi.

#### 8. «Officia» e «munera»: comparazione e valutazione

Le molteplici attività proprie della Chiesa (insegnare, celebrare il culto, governare, praticare la carità, e così via) esistono non nello stato astratto, bensì nello stato di concretezza o singolarità. Ad esempio: insegnare, nella forma della catechesi, da parte di questa persona per i fedeli di questa parrocchia.

Alcune di queste attività ecclesiali sono qualificabili come «officia»: quelle, cioè, «stabiliter constitutae», statuite, come detto, in qualche normativa e quindi conferite con nomina a molteplici e successivi titolari.

Altre attività non sono qualificabili come «officia», perché non dotate delle sopra descritte caratteristiche. Tali attività sono qualificabili come «munera». E sono, probabilmente, le più numerose e le più svariate.

Se, da una parte, gli «officia» rivestono — come comprensibile e come detto — peculiare importanza nella vita della Chiesa, ciò non deve, in nessun modo, indurre a pensare che i «munera» siano di secondaria importanza. Il che evidentemente vale in primo luogo e soprattutto per quei «munera» che godono di stabilità e fondamentalità, come — un esempio tra tutti — quello dell'educazione dei genitori cristiani nei confronti dei figli.

In definitiva, la distinzione tra «officia» e «munera» corrisponde a criteri non principalmente valutativi, bensì primariamente organizzativi, cioè di positività legislativa.

«Officia» e «munera», nel loro insieme, sono l'espressione della vita della Chiesa per la sua continua crescita e santificazione.

FRANCESCO COCCOPALMERIO  
*Facoltà teologica dell'Italia  
Settentrionale - Milano*

1 dicembre 1987